

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 – fax 025463525

e-mail: gmessuti@inwind.it

pec: gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it

Preg.mo Sig.

Dr Giovanni Pavesi

Direttore Generale Welfare

Regione Lombardia

email: giovanni_pavesi@regione.lombardia.it

pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

e, p.c., Preg.mo Sig.

Guido Bertolaso

Assessore Welfare

Regione Lombardia

email: segreteria.bertolaso@regione.lombardia.it

pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

Preg.mo Sig.

Dr. Galdino Cassavia

Direttore Dipartimento Cure Primarie

ATS Milano

email: gcassavia@ats-milano.it

galdino_cassavia@regione.lombardia.it

Milano, 1 dicembre 2023

CORRESPONSIONE INCREMENTO QUOTA DI PONDERAZIONE

Egregio Dr.Pavesi,

riscontro la Sua del 20/10/23 per permettermi di evidenziare che le Sue considerazioni danno ragione alle richieste del Sindacato circa la corresponsione dell'incremento quota ponderazione.

La circostanza che le norme di cui al comma 236 dell'art.1 della L.208/2015 e dell'art. 23 c. 2 Decreto legislativo 25/05/2017, n. 75 fossero e siano applicabili anche al personale convenzionato con il SSN, ed in particolare con i Medici di medicina generale, non è mai stata posta in dubbio.

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

La circostanza che sino a tutto il 2014 il meccanismo della distribuzione delle quote di ponderazione fosse ex lege bloccato, è altrettanto pacifica.

Orbene, proprio il richiamo alle citate norme dà ragione della richiesta del Sindacato.

Infatti, partendo dal **comma 236 dell'art.1 della L.208/2015** si evidenzia lo sblocco, *rectius*, la fine del blocco delle quote di ponderazione era avvenuto già per il 2015, e la norma infatti stabilisce che per il 2016 "l'Ente non può correlativamente integrare l'ammontare del fondo per la contrattazione decentrata oltre il tetto massimo del corrispondente importo del 2015 stabilito dall'art. 1, comma 236, L. n. 208 del 2015 (Sez. contr. Liguria, delibera n. 73 del 19/07/2016) "tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Successivamente tale articolo è stato abrogato e sostituito dall'art. 23 c. 2 Decreto legislativo 25/05/2017, n. 75, anch'esso ritenuto applicabile anche al personale convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale da parte della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 19192 del 6 febbraio 2018. Tale norma disciplina la corresponsione delle quote per l'anno 2017.

Tali conclusioni e tali letture delle norme sono confortate dai pareri espressi sul punto dalla Corte dei Conti Lombardia, Sez. controllo, rispettivamente il 14/12/2016 e il 24/5/2023.

Una volta venuto meno quindi il blocco, si è ristabilita la distribuibilità delle quote di ponderazione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sulla base dei *corrispondenti importi determinati rispettivamente per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.*

Tutto ciò premesso, si invita a ottemperare a quanto richiesto, che trova conforto nello stesso ACN, dando tempestivo e congruo riscontro, con avvertimento che in difetto il mio cliente sarà costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Cordiali saluti

Avv. Gennaro Messuti

